



Istituto Regionale Programmazione










Studi e Ricerche Economica Toscana per il Mezzogiorno

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

LA FINANZA TERRITORIALE

Rapporto 2013



FrancoAngeli

Indice

Parte prima Fatti e dinamiche della finanza degli Enti locali italiani Introduzione Federico Revelli 9 pag. La finanza locale italiana nel 2011 e 2012 Renato Cogno e Santino Piazza 17 Analisi territoriale della finanza comunale Patrizia Lattarulo. Chiara Bocci e Andrea Taddei 49 Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti e il loro utilizzo Alessandro Panaro e Agnese Casolaro 79 La spesa pubblica per investimenti: un'analisi territoriale e funzionale attraverso i CPT Angelo Grasso e Roberta Garganese 105 Parte seconda Regioni, forme di intervento e risorse comunitarie "Smart specialisation": le sfide del nuovo ciclo di programmazione comunitaria per il regionalismo italiano Nicola Bellini 133 Le attuali politiche di programmazione regionale: modelli a confronto Giovanni Maltinti e Stefano Piperno 141

6	La programmazione dei fondi europei 2014-2020: valutazione e lezioni apprese dall'esperienza regionale Valeria Aniello	pag.	173
7	Le politiche industriali delle regioni italiane: una rassegna dei recenti interventi Marco Mariani, Annalisa Caloffi e Luca Rulli	»	191
8	Fondi per la coesione interregionale: il "POI Energia" come strumento per la valorizzazione delle politiche energetiche Consuelo Carreras	»	209
9	Gli strumenti di ingegneria finanziaria nelle politiche di sviluppo dell'Unione Europea: casi e modelli di intervento Alberto Brugnoli	»	223
10	Gli orientamenti della Regione Liguria per la nuova programmazione 2014-2020 Germana Dellepiane e Annalisa Fordano	»	251
11	La metodologia di approccio al nuovo ciclo 2014-2020: il caso della Basilicata Riccardo Achilli	»	263
12	I trasferimenti delle regioni nell'ultimo decennio tra l'attuazione del federalismo fiscale e la crisi Andrea Filippetti	»	281
	rte terza enario internazionale		
13	La "questione IMU-Service Tax" nel contesto europeo: alcune riflessioni Giancarlo Pola	»	305
App	pendice statistica	»	315

Parte prima

Fatti e dinamiche della finanza degli Enti locali italiani

Introduzione

Federico Revelli*

La finanza pubblica territoriale ha continuato a risentire pesantemente, nel corso del 2012, degli effetti della prolungata crisi finanziaria ed economica esplosa nel biennio 2008-2009, e dei conseguenti provvedimenti interni restrittivi adottati negli anni seguenti come riflesso della strategia europea di stabilizzazione e correzione dei conti pubblici degli Stati membri. In termini di gestione della crisi dei debiti sovrani, acuita da una fase di recessione economica la cui intensità e durata si sono dimostrate significativamente superiori rispetto alle previsioni, le istituzioni europee hanno optato, non senza incontrare talora vigorose resistenze tanto all'interno della classe politica quanto del mondo imprenditoriale e dell'opinione pubblica in alcuni degli stati membri, per un sostanziale processo di accentramento delle decisioni finanziarie, delle politiche di rigore, e delle stesse procedure di formazione dei bilanci dei Paesi membri dell'UE. Per certi versi, la centralizzazione finanziaria che ha caratterizzato la nuova governance europea mette in discussione non solo il concetto di sovranità nazionale in materia economica, ma, per quel che più rileva qui, i principi di autonomia e di autogoverno degli enti territoriali che gli Stati membri del Consiglio d'Europa avevano sottoscritto al momento dell'adozione della "Carta Europea dell'Autonomia Locale" (Consiglio d'Europa, 1985).

Tale processo di centralizzazione si è manifestato, negli anni più recenti, in un percorso che ha visto rapidamente succedersi la sottoscrizione, nel marzo 2011, del patto *Euro Plus* (volto a promuovere competitività e occupazione all'interno dell'area euro, in una cornice di stabilità finanziaria e solidità ed equilibrio delle finanze pubbliche dei Paesi membri, i quali si impegnano a recepire le regole del Patto di Stabilità e Crescita nelle rispettive Costituzioni o legislazioni nazionali), l'approvazione da parte del Parlamento Europeo di più stringenti requisiti di bilancio così come delineato nel pacchetto di misure noto come *Six Pack* (entrato in

^{*} Università degli Studi di Torino.

vigore nel dicembre del 2011 sotto forma di cinque regolamenti e una direttiva in materia economico-finanziaria, con provvedimenti che vanno dall'introduzione di nuovi strumenti di controllo sulla crescita della spesa pubblica all'armonizzazione delle procedure statistiche, contabili e di previsione e formazione dei bilanci), fino alle misure contenute nel Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance nell'Unione Economica e Monetaria Europea, meglio noto come Fiscal Compact, approvato il 2 marzo 2012, e l'entrata in vigore, nel maggio scorso, dei due regolamenti contenuti nel provvedimento di sorveglianza rafforzata detto two pack, inerente la revisione delle procedure per i disavanzi eccessivi e l'introduzione di un calendario comune del ciclo di bilancio. Tale calendario prevede, tra la presentazione della legge di bilancio (15 ottobre) e la sua approvazione (31 dicembre), l'esame e la formulazione di un parere in merito al progetto di bilancio da parte della Commissione Europea (30 novembre), che può chiedere revisioni dello stesso in caso di gravi inosservanze degli obblighi del Patto di Stabilità e Crescita.

La riforma della governance economica e finanziaria a livello europeo che è andata attuandosi attraverso i sopraccitati provvedimenti nasce dall'esigenza, fattasi drammatica nel corso della crisi economica, di porre le basi per il conseguimento di un duraturo equilibrio nei conti pubblici – equilibrio solo parzialmente flessibile e adattabile a eventuali futuri periodi di grave recessione economica – e si propone di garantire un quadro di solidità finanziaria all'area dell'euro, sulla base dell'idea che le stesse prospettive di crescita e sviluppo dei Paesi dell'area (l'obiettivo cui le politiche europee dovrebbero ambire) si fondino su finanze pubbliche nazionali in equilibrio strutturale. La riforma della governance economica europea impegna i Paesi membri a rendere operativo il principio del pareggio di bilancio nelle proprie Costituzioni o legislazioni nazionali, cosa che il nostro Paese, in armonia con l'approvazione del Fiscal Compact, ha fatto, con insolita sollecitudine, attraverso la legge costituzionale 1/2012, attuata dalla legge 243 del dicembre 2012 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2013). Formalmente, l'adozione in Costituzione del principio di bilancio ha effetto a partire dall'anno finanziario 2014.

In particolare, la legge costituzionale 1/2012 di introduzione nel nostro ordinamento del principio dell'equilibrio di bilancio – versione un po' sfumata del concetto originario di pareggio di bilancio – non si limita a riformare l'art. 81 e l'art. 97, ma, per quel che più rileva qui, introduce un'importante innovazione a riguardo dell'art. 119, prevedendo per gli Enti territoriali la possibilità d'indebitamento per le sole spese di investimento previa predisposizione di piani di ammortamento e, soprattutto, con il vincolo di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio per il complesso degli Enti di ciascuna regione. Inoltre, mentre il primo comma

dell'art. 119 aggiunge espressamente che gli Enti territoriali concorrono a garantire l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, il nuovo art. 117 della Costituzione inserisce la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici nel novero delle materie sulle quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Da un lato dunque, l'obbligo di coordinamento dei piani d'investimento tra i diversi attori coinvolti a livello regionale; dall'altro, la riproposizione della supremazia statale in materia finanziaria.

Alla luce di tale fitta cornice di vincoli esterni che si sono nel corso degli anni fatti sempre più stretti, e la cui architettura si fonda sull'idea che gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 richiedano un maggiore coordinamento delle politiche economiche tra i Paesi membri attraverso una sorveglianza rafforzata e un esplicito potere di intervento da parte dell'UE sulle politiche di bilancio nazionali, possono pertanto essere letti i provvedimenti che partono con la Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013, approvata nel settembre 2010, e proseguono con le norme di contenimento della spesa, di riforma del bilancio dello Stato attraverso il passaggio a un documento basato su missioni e programmi, e di perseguimento in via prioritaria della riduzione del disavanzo nei due anni successivi (*spending review*). E meglio si comprendono le conseguenze sui bilanci degli enti territoriali che derivano da una tale spinta verso la centralizzazione delle fondamentali decisioni in materia economica e finanziaria.

Come illustrato nei capitoli che compongono il presente rapporto, la fase di sofferenza delle finanze degli enti territoriali prosegue pertanto nell'anno 2012, e la programmazione finanziaria pluriennale, così come emerge dai recenti documenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, unita ai vincoli del Patto di Stabilità Interno per Comuni e Regioni, tende a far ritenere che la progressiva riduzione delle risorse a disposizione per i consumi e gli investimenti del comparto dell'amministrazione locale nel suo complesso sia destinata a continuare. Nel 2012, il totale delle risorse trasferite dallo Stato agli enti locali si riduce sensibilmente, così come si contrae la spesa corrente, e in modo più accentuato la spesa in conto capitale, del complesso delle amministrazioni locali.

Né, per quanto riguarda il livello comunale, il temporaneo incremento di risorse proprie rappresentato dall'introduzione dell'IMU nel 2012 rappresenta il tanto atteso passo decisivo nel faticoso e travagliato cammino verso l'attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge 42/2009. Anzi, l'incertezza a proposito della base imponibile e del gettito, correnti e futuri, derivanti dall'imposizione immobiliare (si veda il DL 31 agosto 2013, n. 102), e ancor più il continuo dibattito sulla natura stessa e sulle caratteristiche del prelievo comunale sui cespiti immobiliari, contribui-

scono a scoraggiare e confondere amministratori e contribuenti. Ciò si unisce al fatto che, proprio a seguito dei provvedimenti di revisione della base imponibile assoggettabile all'IMU, la nuova tassa sui rifiuti e servizi, la TARES (introdotta con il decreto legislativo "Salva Italia", 6 dicembre 2011, n. 201, con decorrenza 1º gennaio 2013 successivamente posticipata al 31 dicembre 2013 con il DL 35/2013) è destinata ad avere vita straordinariamente breve. Sono attualmente in fase di definizione ruolo e caratteristiche che dovrà avere la nuova imposta, a decorrere dal 1º gennaio 2014, sui servizi municipali "divisibili" (raccolta rifiuti solidi urbani, denominata Tari) e "indivisibili" (quali illuminazione e manutenzione stradale, polizia municipale e anagrafe, denominata Tasi), la cosiddetta imposta sui servizi o Service Tax (Muraro, 2013). Nelle intenzioni, la Service Tax dovrebbe avvicinare la struttura del finanziamento dei servizi locali nel nostro Paese al modello anglosassone – dove l'imposta di natura immobiliare si ispira al principio di costituire un corrispettivo per i servizi goduti da chi occupa un immobile in una data giurisdizione locale – e quello francese, che esplicitamente prevede un'imposta a carico del proprietario e, nel caso in cui le figure di proprietario e inquilino non coincidano, una a carico di quest'ultimo (si veda il capitolo di Giancarlo Pola in questo volume).

D'altra parte, se la riforma del catasto sembra – a dispetto dell'instabilità politica e dell'incerta durata della Legislatura – ormai ineludibile, l'effettiva revisione dei classamenti (in molti casi risalenti alla fase di impianto del sistema catastale stesso) e l'aggiornamento delle rendite (tuttora invariate rispetto alla semplice rivalutazione lineare del 1990) paiono richiedere un percorso lungo e laborioso (Agenzia delle Entrate, 2013). E sono ben evidenti le iniquità (tanto entro medesimi Comuni che tra diversi Comuni) che derivano dall'ancorare le future forme di imposizione comunale a valori catastali che divergono drammaticamente dai valori del mercato immobiliare. Iniquità che, per giunta, sono state ulteriormente amplificate dalla rivalutazione dei coefficienti di trasformazione delle rendite catastali in valori imponibili patrimoniali ai fini dell'IMU, e che rendono la tassazione dei cespiti immobiliari ancor più difficile da accettare da larga parte dei contribuenti.

Né i costi della recessione, delle politiche di austerità e dell'incertezza e incoerenza del legislatore si fanno sentire solo sul livello comunale. Per quanto riguarda gli altri livelli del governo territoriale, la frettolosa riforma del sistema di governo provinciale appare come un tentativo isolato, quasi velleitario, e assai poco produttivo in termini di effettivo risparmio di risorse, in assenza di progetti più meditati, organici e strutturali di revisione del complesso sistema di governo territoriale in Italia (Mangiameli, 2012). Le istituzioni provinciali, svuotate a dispetto di principi costituzionali e conso-

lidata tradizione del loro carattere "esponenziale" della popolazione che nel territorio della provincia risiede (DL 201/2011), continuano, piuttosto, a soffrire di una cronica carenza di risorse rispetto alle funzioni loro assegnate. I recenti provvedimenti in materia finanziaria non fanno che esacerbare tale sofferenza. Le Regioni, infine, vedono un'ulteriore, progressiva riduzione delle risorse trasferite dallo Stato e un maggior ricorso a proprie fonti di finanziamento (particolarmente l'addizionale regionale all'IRPEF), in molti casi in forza delle regole dei piani di rientro dai deficit sanitari implementati a partire dalla seconda metà del decennio scorso. A livello aggregato, la spesa sanitaria registra, dopo il 2011, un ulteriore calo nel 2012 rispetto all'anno precedente, con la previsione – a seguito dei provvedimenti legati alla *spending review* – di una conferma di un tale andamento nel prossimo triennio.

La crisi economica e finanziaria e il prolungato periodo di recessione hanno in definitiva rappresentato formidabili ostacoli nell'attuazione del processo di decentramento fiscale iniziato negli anni Novanta. Tale fenomeno, peraltro comune alla sostanziale totalità dei Paesi sviluppati, tende a sollecitare un ripensamento delle stesse forme e modalità del decentramento fiscale e richiama la necessità che, in un complesso e articolato sistema di governo a più livelli come quello previsto dalla nostra Costituzione, siano da prevedere meccanismi di risposta, più o meno automatici, e di adattamento della struttura fiscale alle diverse fasi del ciclo economico. Pare essenziale, sempre più, che le risorse centralizzate che lo Stato destina agli Enti territoriali siano distribuite sulla base di criteri condivisi ispirati a semplicità (piena comprensione dei meccanismi a livello istituzionale e politico) e trasparenza (osservabilità da parte degli stakeholders locali), da più parti viste come gli ingredienti fondamentali per stimolare la responsabilità (accountability) degli amministratori degli enti territoriali (IEB, 2013).

Può essere utile leggere e interpretare il recente dibattito a proposito del federalismo fiscale in Italia, e in particolare la tormentata questione dell'IMU, alla luce della Dichiarazione di Utrecht del 2009 sull'impatto della crisi economica e finanziaria sul governo regionale e locale in Europa e sulle possibili risposte che possono essere messe in campo dagli Stati membri per farvi fronte (Consiglio d'Europa, 2010). In quella che sarebbe stata solo la prima fase della profonda crisi economica che accompagna l'Europa ancora oggi, il Consiglio d'Europa, raccogliendo i contributi della Conferenza tenutasi a Utrecht nel novembre 2009, richiamava anzitutto gli Stati membri a prendere pienamente atto dei fisiologici processi di riduzione delle entrate e di aumento delle necessità di spesa che accompagnano la recessione economica e a mettere in atto misure che fossero compatibili con gli obblighi presi, oltre due decenni addietro, con l'adozione della "Carta Euro-

pea dell'Autonomia Locale" (Consiglio d'Europa, 1985), in particolare in termini di: autonomia di organizzazione e di intervento nell'ambito locale, consultazione preventiva nel caso di legislazione nazionale i cui effetti ricadono direttamente sulla struttura e sulle funzioni degli enti territoriali, e adeguatezza delle risorse finanziarie. Inoltre, la Dichiarazione di Utrecht impegnava i Governi dei Paesi membri ad assumere la responsabilità di mitigare l'impatto della crisi sugli enti territoriali per limitare i possibili effetti distruttivi sulla coesione sociale e prevenire il rischio di esacerbare le tensioni sociali che possono degenerare in estremismi (Consiglio d'Europa, 2010) – fenomeni che si sono puntualmente e tragicamente manifestati negli anni seguenti proprio nei Paesi dell'Europa meridionale più duramente colpiti dalla crisi.

Infine, pare utile richiamare qui alcune raccomandazioni che emergono dalla Conferenza di Utrecht: la prima riguarda l'appello a eliminare le duplicazioni nella struttura di governo territoriale, fonti di inefficienze e costi (evitabili) che spesso si originano nel caso di delega e trasferimento di funzioni dal centro alla periferia. Come purtroppo l'esperienza italiana recente dimostra, la spesa statale stenta a diminuire nonostante lo svuotamento di funzioni nel corso del processo di decentramento.

Così come si richiama la necessità di valutazioni sistematiche e obiettive dell'efficienza nella fornitura dei servizi. Il riferimento a parametri esogeni per la distribuzione ex ante dei trasferimenti statali quali i costi standard per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, e a meccanismi di valutazione ex post basati su pratiche virtuose, value-for-money e benchmarking paiono rappresentare passi importanti in quella direzione, nonostante il cammino verso la costruzione dei costi standard per le funzioni comunali fondamentali si stia dimostrando piuttosto tortuoso. Le chance di successo del nuovo sistema di finanza pubblica locale richiedono infatti l'accettazione e condivisione di stime della spesa standard – ovvero il livello di spesa che un ente dovrebbe sostenere per essere allineato ai comportamenti medi di spesa di enti con caratteristiche e in contesti socioeconomici simili – destinate a sostituire, nel calcolo dei trasferimenti erariali, il riferimento alla spesa effettivamente sostenuta (la spesa "storica"). Inoltre, alle comprensibili obiezioni e resistenze di natura politica o semplicemente opportunistica all'utilizzo di procedure statistiche per il calcolo dei fabbisogni di spesa standard, si aggiunge un diffuso scetticismo scientifico giustificato dagli ampi margini di aleatorietà e discrezionalità che accompagnano le stesse procedure econometriche di stima dell'effetto degli indicatori di costo sui fabbisogni standard (Petretto, 2013).

Parallelamente, il principio della gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali fondamentali che, dopo un percorso normativo tutt'altro che coerente e lineare, si profila con il DL 95/2012 (convertito in legge

135/2012, secondo atto della *spending review*), pare rappresentare un cambio di passo e di strategia nell'affrontare i problemi posti dalla frammentazione o polverizzazione amministrativa (Barbero, 2012). Rispetto all'impostazione prevalentemente volontaristica che ha contraddistinto la legislazione in materia (particolarmente, negli anni più recenti, la legge 142/1990 e il TUEL 267/2000), basata su incentivi alla razionalizzazione organizzativa il cui successo è risultato essere estremamente variabile da regione a regione, il carattere coattivo delle nuove previsioni si inserisce esplicitamente in una logica di contenimento della spesa.

Un'ultima raccomandazione che emerge dalla Conferenza di Utrecht e che pare utile richiamare qui concerne il mix di entrate e la struttura del prelievo tributario proprio degli enti territoriali, e acquista particolare rilievo alla luce del dibattito sul ruolo e il peso che l'imposta sugli immobili dovrebbe avere nell'architettura a regime del federalismo fiscale disegnato dalla legge 42/2009. Nella Dichiarazione di Utrecht si sottolinea come le conseguenze più severe in termini di gettito tributario in periodi di recessione economica si accompagnino, comprensibilmente, alla prevalenza di fonti di entrata legate al reddito o al volume degli scambi (addizionali e compartecipazioni alle imposte personali sui redditi, alle imposte societarie e all'IVA), mentre le imposte di tipo immobiliare, opportunamente disegnate per evitare di ricadere eccessivamente sulle fasce più deboli, rappresentano le fonti di entrata da privilegiare per consentire il finanziamento del welfare regionale e locale, la cui esigenza, come le recenti tensioni sui bilanci degli enti territoriali dimostrano, si fa particolarmente forte nelle fasi recessive del ciclo economico.

Bibliografia

- Agenzia delle Entrate (2013), *Indagine conoscitiva sul tema della tassazione degli immobili. Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Dott. Attilio Befera*, Senato della Repubblica (VI Commissione Finanze e Tesoro), 4 giugno.
- Barbero M. (2012), "I piccoli Comuni fra obblighi di gestione associata delle funzioni e vincoli di finanza pubblica", in *La Finanza Territoriale in Italia, Rapporto 2012*, FrancoAngeli, Milano, pp. 233-251.
- Consiglio d'Europa (1985), European Charter of Local Self-Government. European Treaty No. 122, Strasbourg.
- Consiglio d'Europa (2010), *The Impact of the Economic Downturn on Local Government in Europe. What Is Happening and What Can Be Done?*, Local Government and Public Service Reform Initiative, Strasbourg.
- IEB (2013), Report on Fiscal Federalism 2012: Economic Crisis and Recentralization, IEB, Institut d'Economia de Barcelona.

- Mangiameli S. (2012), "I profili istituzionali della legislazione della crisi, con particolare riferimento alle autonomie territoriali", in *La Finanza Territoriale in Italia, Rapporto 2012*, FrancoAngeli, Milano, pp. 131-152.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (2013), *L'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio: legge 243 del 2012*, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Nota Breve, febbraio.
- Muraro G. (2013), "Taser, un surrogato per l'IMU", *LaVoce.info*, 13 settembre. Petretto A. (2013), "Costi e fabbisogni standard nei Comuni: grande innovazione istituzionale o utopia?", in Idili L., Petretto A., Sciclone N., *Osservatorio sul Federalismo Fiscale in Toscana. Note e Contributi*, IRPET, Firenze, pp. 107-126.

Fare di più con meno e soprattutto senza sapere quanto!

L'incertezza del quadro istituzionale-normativo, combinata con il prolungato periodo di recessione stanno ostacolando la già difficile attuazione del processo di decentramento fiscale iniziato negli anni Novanta. Gli enti decentrati si trovano ad aumentare il proprio prelievo fiscale, mentre in diversi settori delle politiche pubbliche si assiste ad una forte spinta alla ri-centralizzazione dei processi decisionali.

Ma le istituzioni europee, per la programmazione dei fondi strutturali del nuovo ciclo 2014-2020, richiedono invece una governance più marcatamente regionale, quindi più Regioni.

Il Rapporto sulla Finanza Territoriale alla sua nona edizione offre una panoramica aggiornata su questa difficile e contraddittoria fase che stanno vivendo le istituzioni decentrate del Paese.

La prima parte offre una approfondita lettura della complessa fase di transizione tra diversi modelli di finanziamento e gestione della cosa pubblica; la seconda parte dà rilievo ad approfondimenti tematici che riguardano le politiche messe in opera dalle Regioni per utilizzare meglio le proprie risorse e quelle comunitarie.



L'IRES produce studi monografici sulla struttura e sull'evoluzione del governo locale del Piemonte. Le vicende della finanza locale e le sue dinamiche nella regione sono analizzate anche nell'ambito dell'annuale Relazione socio-economica.



L'IRPET, oltre a compiere studi monografici sul federalismo e sui problemi della fiscalità decentrata, produce il rapporto periodico La Finanza locale in Toscana. Effettua anche stime territorialmente disaggregate sul gettito e sugli effetti distributivi sulle principali imposte.



SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzato nell'analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. I filoni di ricerca sono: infrastrutture, finanza pubblica e public utilities, economia e imprese profit e nonprofit, economia del Mediterraneo.



Éupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione supporta l'esercizio delle funzioni di Regione Lombardia, attraverso la promozione e diffusione di un sistema avanzato di conoscenze al fine di sostenere, secondo il principio di sussidiarietà, lo sviluppo complessivo del territorio lombardo e degli enti, istituzioni e organismi a esso relazionati.



L'IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali è un'associazione di enti pubblici, espressione del sistema delle Autonomie locali e funzionali della Puglia. L'attività di ricerca riguarda diversi ambiti: la finanza locale, il welfare, il capitale umano, la programmazione territoriale e lo sviluppo locale, le relazioni internazionali e i flussi migratori nell'area euro-mediterranea.



Liguria Ricerche S.p.A. supporta la Regione Liguria nell'attività di programmazione generale e di settore attraverso studi e ricerche sull'economia e la società ligure. La società svolge inoltre attività di assistenza tecnica a programmi e progetti cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato che interessano il territorio regionale.



